

Calendario fiscale per il 2018

Nel 2018, sono fissate:

- al 23 luglio il termine di presentazione del modello 730 (precompilato o ordinario);
- al 30 settembre il termine per l'invio dello spesometro del secondo trimestre (o primo semestre se si opta per l'invio semestrale);
- al 31 ottobre il termine di presentazione del modello Redditi e IRAP;
- al 31 ottobre il termine di presentazione del modello 770 e del modello CU con redditi che non vanno nel modello 730.

I CAF devono trasmettere le dichiarazioni entro:

- a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
- b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
- c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Sanzione per la violazione degli obblighi di dichiarazione IVA

Vien introdotta una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997). La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Depositi fiscali

Con decorrenza 1° febbraio 2018 si prevede che:

- l'immissione in consumo di olii minerali dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'IVA con modello F24 senza possibilità di compensazione e i relativi riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento (art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995);

- la ricevuta di versamento va consegnata dall'estrattore al gestore del deposito al fine di poter immettere in consumo il bene. È prevista, inoltre la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell'IVA;

- alle cessioni dei prodotti di cui sopra che intervengono durante la loro giacenza nel deposito fiscale non si applichi l'IVA.

Inoltre, vengono disciplinati i principi e le condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e lo stoccaggio stesso.

Si prevedono anche le condizioni generali che comportano il diniego, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione medesima, nonché la sospensione dell'istruttoria per il rilascio della stessa.

Gruppo IVA

Si modifica la disciplina del gruppo IVA introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 24, legge n. 232/2016).

In primo luogo con l'introduzione di un nuovo art. 7-*octies* al D.P.R. n. 633/1972 si stabilisce che le prestazioni di servizi senza corrispettivo (di cui all'art. 3, comma 3, primo periodo, D.P.R. n. 633/1972) si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti passivi ivi stabiliti.

Inoltre, si introducono i nuovi commi da 4-*bis* a 4-*sexies* all'art. 70-*quinquies* del medesimo decreto IVA, riguardante le operazioni infragruppo:

- le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte; parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo IVA, da un soggetto che non ne fa parte;

- le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un gruppo IVA costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte. Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;

- la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali (articolo 13, commi 1 e 2 D.P.R. n. 633/1972). Ove le prestazioni siano effettuate senza corrispettivo, si applicano le disposizioni in tema di operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte senza corrispettivo.

Le suddette norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.